

## **CONVENZIONE**

tra

**Ordine degli Avvocati di Caltagirone**, con sede in Caltagirone, Palazzo di Giustizia, Piazza della Regione, nella persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Salvatore Walter Pompeo

e

**Associazione Italiana Mediatori Familiari (d'ora in avanti, definita "A.I.Me.F.")**, con sede in Arezzo, in via Montanara n. 22, Codice Fiscale - Partita IVA 97253350157, nella persona della Presidente dr.ssa Federica Anzini

## PREMESSO CHE

- l'art. 13 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la Legge 20 marzo 2003, n. 77, contempla la possibilità del ricorso alla mediazione e ad altri metodi di soluzione dei conflitti, in vista del raggiungimento di soluzioni concordate utili al benessere dei figli ed a garanzia del diritto dei bambini alle relazioni con entrambi genitori;
- la Raccomandazione (98/1) del 19.01.98 del Consiglio d'Europa e la Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa chiaramente delineano ruolo e funzioni del Mediatore Familiare;
- la Legge 31 luglio 2003, n. 10 della Regione Siciliana "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia", all'articolo 8, prevede la mediazione familiare per interventi a sostegno delle relazioni familiari e delle responsabilità educative dei casi di gravi difficoltà relazionali nel rapporto di coppia;
- la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", istituisce, a tutela dell'utenza, un elenco ministeriale nel quale la Associazione Italiana Mediatori Familiari è iscritta (Sezione delle "associazioni che rilasciano attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi") quale organizzazione nazionale di categoria garante della formazione e del corretto e qualificato operato dei propri iscritti;
- l'art. 337 *octies* c.c. (inserito dall'art. 55 del D. L.vo 28.12.2013 n. 154, che ha abrogato l'art. 155 *sexies* c.c.), prevede che "Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli";
- l'art. 6, Legge 10 novembre 2014, n.162, stabilendo che "*nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno informato i propri clienti della possibilità di esperire la Mediazione Familiare, stante l'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori*", distingue tra l'attività conciliativa dell'Avvocato e quella del Mediatore Familiare, complementare e funzionale al raggiungimento di un accordo per la soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

## PRESO ATTO DELLA

- esigenza degli Avvocati appartenenti all'Ordine dei Caltagirone di potersi avvalere di Mediatori Familiari professionisti, in tempi compatibili con le esigenze di tutela dei minorenni coinvolti in casi di separazione personale, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;
- funzione preventiva della Mediazione Familiare rispetto al verificarsi di eventi violenti e delittuosi, conseguenza di una tardiva ed inefficace gestione dei conflitti familiari.

## CONSIDERATO che

per Mediazione Familiare si intende *“la mediazione di questioni familiari, includendovi rapporti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, prima, durante e/o dopo il passaggio in giudicato di sentenze relative tra l'altro a: dissoluzione del rapporto coniugale; divisione delle proprietà comuni; assegno di mantenimento al coniuge debole o gli alimenti; responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa (potestà genitoriale); residenza principale dei figli; visite ai minori da parte del genitore non affidatario, che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali, con implicazioni legali, economiche e fiscali”* (art. 14 Statuto A.I.Me.F.);

- *“... nell'ambito del procedimento è possibile esperire la mediazione familiare, al fine di essere coadiuvati da esperti nella individuazione dei canali comunicativi per la migliore gestione della crisi, anche nell'interesse della prole”*, come previsto alla pagina 2 (di 6) del fac-simile di convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio elaborato dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense;

- *la violazione dei divieti e doveri previsti dall'art. 54. Codice Deontologico Forense, “Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici” (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014), comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.”;*

- *ogni mediatore familiare deve astenersi “da qualsiasi attività che esuli dalla sua competenza professionale e non svolgerà attività legali ... nell'ambito dei casi a lui sottoposti come mediatore familiare in passato, o al presente.”*, come previsto dall'art. 18 dello Statuto A.I.Me.F. “Standard di condotta professionale”.

## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno 2017 il giorno 9 del mese di maggio,  
tra l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone e l'A.I.Me.F.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

## ART. 1

### **Obiettivi del rapporto convenzionale**

La presente Convenzione intende perseguire i seguenti obiettivi di carattere generale e particolare:

- a) strutturare un modello di collaborazione volto a consentire un più efficace esercizio della professione forense,
- b) istituire un Punto Informativo allo scopo di favorire la promozione e la sensibilizzazione alla cultura della Mediazione Familiare,
- c) offrire alle coppie genitoriali o ai singoli che affrontano le difficoltà della separazione e del divorzio, un rapido e qualificato intervento, frutto di una efficace interazione tra figure professionali complementari.

## ART. 2

### **Impegni di A.I.Me.F.**

L'A.I.Me.F., si impegna a

1. garantire che i propri iscritti siano:
  - in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", a garanzia della qualità e della qualificazione professionale dei servizi resi all'utenza;
  - assicurati contro i danni, arrecati al cliente o al terzo per negligenza, imprudenza o imperizia, nell'esercizio della attività di Mediatore Familiare;
  - tenuti a continuo aggiornamento e supervisione professionale;
2. pubblicare la presente Convenzione nel proprio sito istituzionale.

## ART. 3

### **Il referente dei Mediatori Familiari A.I.Me.F. che aderiranno alla presente intesa:**

1. metterà a disposizione dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone un elenco di Mediatori Familiari che, aderendo alle condizioni previste dalla presente Convenzione e dall'allegata Carta delle "Buone Prassi Calatine nel rapporto tra Avvocati e Mediatori Familiari", presenzieranno, a titolo gratuito, nei locali messi a disposizione dal C.O.A. di Caltagirone, per offrire ad Avvocati ed utenza un primo colloquio informativo sulle caratteristiche ed i benefici della Mediazione Familiare;
2. provvederà ad aggiornamenti semestrali (comunicati entro il 30 marzo ed il 30 settembre) del predetto elenco, conseguenti a nuove iscrizioni, cancellazioni od a sopravvenuti motivi.

#### **ART. 4**

##### **Impegni dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone**

L'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, si impegna ad informare i propri iscritti circa l'esistenza della presente convenzione, mediante pubblicazione nel proprio sito istituzionale affinché gli appartenenti all'Ordine degli Avvocati di Caltagirone possano liberamente scegliere se beneficiare dei contenuti della presente intesa.

L'Ordine degli Avvocati di Caltagirone mette a disposizione, a titolo gratuito, apposito locale idoneo allo svolgimento dell'attività informativa sulla Mediazione Familiare, permettendo l'accesso dei Mediatori Familiari indicati dal referente territoriale A.I.Me.F., mediante il rilascio di opportune credenziali per l'ingresso al Palazzo di Giustizia di Caltagirone.

L'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, si impegna a fornire adeguato supporto collaborativo per la realizzazione del presente Protocollo.

#### **ART. 5**

##### **Commissione permanente di verifica**

Per l'attuazione della presente Convenzione, il monitoraggio e la promozione degli obiettivi, le parti concordano sulla costituzione di una Commissione al fine di mantenere un contatto permanente mediante incontri bilaterali che si realizzeranno secondo un calendario annuale da definire.

In tali incontri verranno concordate tutte le modifiche ritenute necessarie ad una efficace applicazione della presente Convenzione.

#### **ART. 6**

##### **Attività collaterali**

Le parti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza nell'attività di aggiornamento professionale, promuovendo l'intervento di propri qualificati esperti nelle attività didattiche, convegnistiche o seminari da svolgere congiuntamente.

Allo stesso modo le parti si impegnano a sostenere iniziative finalizzate alla realizzazione dei tirocini professionalizzanti e stages nei rispettivi ambiti di competenza professionale.


**ART. 7**

**Durata e modalità di recesso**


Il presente Protocollo avrà effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione con la durata di un anno che si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta formale da inviare entro tre mesi dalla scadenza.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone  
Avv. Salvatore Walter Pompeo

  
ORDINE AVVOCATI DI CALTAGIRONE  
IL PRESIDENTE  
**Avv. Salvatore Walter Pompeo**

Il Consigliere di zona per la Regione Sicilia  
dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari



delegato per la firma da

La Presidente  
dell'Associazione Italiana Mediatori Familiari

Dr.ssa Federica Anzini

Segue, in allegato:

Carta delle "Buone Prassi calatine" nel Rapporto tra Avvocati e Mediatori Familiari.

Allegato

## **CARTA DELLE "BUONE PRASSI CALATINE" NEL RAPPORTO TRA AVVOCATI E MEDIATORI FAMILIARI.**

### **Principi generali**

L'Avvocato ed il Mediatore Familiare si adoperano, in modo collaborativo, affinché le parti di una vicenda separativa

- a) addivengano ad una regolamentazione dei propri rapporti, soddisfacente per il benessere delle persone coinvolte, soprattutto dei figli minori di età
- b) definiscano un accordo che consenta alle madri ed ai padri di esercitare pienamente ed in maniera condivisa la propria responsabilità genitoriale e tuteli il diritto dei figli al mantenimento di relazioni serene ed equilibrate con entrambe le figure genitoriali e/o con il nucleo familiare.

### **Il ruolo dell'Avvocato e del Mediatore Familiare**

Nei casi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio,

all'Avvocato compete:

- consulenza legale ed assistenza processuale;
- tutela dei diritti personali e patrimoniali del cliente;
- onere di informazione al cliente-genitore della possibilità di avvalersi di Mediatori Familiari qualificati convenzionati, considerata l'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;

Inoltre, in caso di accordi di separazione/divorzio raggiunti dalle parti durante gli incontri con il Mediatore Familiare, l'Avvocato avrà cura di:

- vagliare la non contrarietà alle norme imperative ed all'ordine pubblico,
- inserire il contenuto degli accordi raggiunti dalle parti in atti processuali.

Il Mediatore Familiare aderente alla presente Convenzione:

1. effettua valutazione di mediabilità della coppia;
2. facilita la soluzione di liti tra persone sposate e non (conviventi more uxorio, genitori non coniugati), riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete, relative, tra l'altro, a:
  - a) responsabilità genitoriale esclusiva o condivisa,
  - b) residenza principale dei figli,
  - c) visite ai figli minori da parte del genitore non affidatario/non collocatario,

che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali.

## Riservatezza del percorso di Mediazione Familiare

Il Mediatore Familiare mantiene il segreto professionale su tutto ciò che concerne il percorso di Mediazione Familiare e preserva la riservatezza rispetto ad affermazioni fatte durante gli incontri di Mediazione Familiare.

Il Mediatore Familiare, inoltre, non può essere chiamato, a nessun titolo, presso sedi giudiziarie e/o qualunque altra sede a divulgare e/o rendere noti atti, fatti o contenuti emersi nel percorso di Mediazione Familiare.

L'Avvocato invita il cliente a considerare che la richiesta unilaterale di utilizzare in sede processuale quanto avvenuto durante gli incontri di Mediazione Familiare potrebbe costituire elemento di rischio per l'incremento della conflittualità, con conseguente compromissione dell'interesse dei figli.

## Tregua legale

Richiedendo la Mediazione Familiare un clima di fiducia reciproca e collaborazione: durante il percorso di Mediazione Familiare tutti i procedimenti giudiziari e/o stragiudiziali nei quali i clienti del Mediatore Familiare siano avversari, vengono sospesi fino al termine del percorso di Mediazione Familiare per favorirne il buon andamento.

A tal fine l'Avvocato si impegna a favorire la "tregua legale", con il proprio comportamento ed opportuni suggerimenti al proprio cliente, ove possibile e sempre nel rispetto delle scadenze di termini processuali dei procedimenti in corso.

## Incompatibilità

Ogni Mediatore Familiare aderente alla presente Convenzione non svolgerà attività legali, né terapeutiche, né di consulenza familiare, né di consulenza tecnica di parte o d'ufficio nell'ambito dei casi a lui sottoposti come Mediatore Familiare.

## Modalità operative

### L'Avvocato,

#### a) consultato per un caso di

- separazione personale (consensuale o giudiziale),
- cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio,
- modifica delle condizioni di separazione/divorzio,
- regolamentazione dei rapporti more uxorio relativa alla cura di figli nati fuori dal matrimonio,

#### b) impegnato in un procedimento relativo ad uno dei casi elencati alla lettera che precede.

### informerà il proprio cliente

- circa la possibilità di esperire la Mediazione Familiare, al fine di essere coadiuvati da esperti nella individuazione dei canali comunicativi per la migliore gestione della crisi e
- dell'esistenza di un elenco di Mediatori Familiari professionisti che, grazie alla presente Convenzione offrono un vantaggioso rapporto qualificazione professionale/regime tariffario ai clienti degli Avvocati invianti.

### 2. Nel caso in cui i clienti degli Avvocati intendessero avviare un percorso di Mediatore Familiare (preliminarmente allo svolgimento della negoziazione):

gli Avvocati inviteranno i propri clienti a scegliere, di comune accordo, il Mediatore Familiare da contattare per un primo colloquio informativo (come previsto dal facsimile di convenzione di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio elaborato dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense).

### 3. Nel caso in cui i componenti della coppia in fase di separazione/divorzio scegliessero due diversi Mediatori Familiari (uno per parte), i due Mediatori Familiari scelti valuteranno se accettare la conduzione congiunta del percorso di Mediazione Familiare (cd co-mediazione), considerando le precedenti esperienze di co-mediazione in cui hanno potuto testare la propria compatibilità e complementarietà all'interno della medesima stanza di Mediazione Familiare.

Se i due Mediatori Familiari ritenessero di accettare un incarico di co-mediazione, ne daranno comunicazione:

- ai clienti degli avvocati invianti ed
- agli avvocati invianti,

chiarito loro che il Mediatore Familiare A.I.Me.F. non può svolgere attività di "consulenza tecnica di parte nei casi a lui sottoposti come Mediatore Familiare".

Se i due Mediatori Familiari ritenessero di non potere accettare un incarico di co-mediazione, ne daranno comunicazione:

- ai clienti degli avvocati invianti ed
- agli avvocati invianti,

chiarito loro che

- a) la co-mediazione è una modalità di conduzione del percorso di Mediazione Familiare che necessita di una elevata affinità professionale tra i due Mediatori Familiari,
- b) la volontà di intraprendere un percorso di Mediazione Familiare si esplicita nell'individuazione condivisa di un professionista terzo.

4. L'Avvocato, conosciuto il nominativo del Mediatore Familiare scelto dal proprio cliente, comunicherà al predetto Mediatore Familiare il nominativo del proprio cliente e se questi abbia richiesto/ottenuto il Patrocinio a spese dello Stato, in modo che il Mediatore Familiare abbia cura di applicare al cliente dell'Avvocato le condizioni previste dalla presente Convenzione.

5. Il Mediatore Familiare, dopo avere ricevuto il cliente dell'Avvocato presso il proprio recapito professionale, darà riscontro all'Avvocato inviante, precisando di aver:

- a) ricevuto il cliente inviato dall'Avvocato,
- b) effettuato un primo colloquio informativo ed una prima valutazione di mediabilità alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

6. Il Mediatore Familiare:

- a) in caso di utenti mediabili e di loro espressa volontà di intraprendere un percorso di Mediazione Familiare, comunicherà all'Avvocato
  - l'avvio del percorso al fine di attivarsi per favorire la contemporanea "tregua legale",
  - al termine del medesimo percorso, di avere invitato i clienti a ritornare dai rispettivi Avvocati per la formalizzazione e l'inserimento in atti processuali degli accordi eventualmente raggiunti dalle parti durante gli incontri con il Mediatore Familiare;
- b) in caso di utenti non mediabili o di espressa indisponibilità del cliente ad intraprendere un percorso di Mediazione Familiare, ne darà comunicazione all'Avvocato inviante.

7. Il Mediatore Familiare, consultato per facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali e/o organizzative concrete relative, tra l'altro a:

- dissoluzione del rapporto coniugale;
- divisione delle proprietà comuni;
- assegno di mantenimento o alimenti;
- responsabilità genitoriale;
- residenza principale dei figli;
- visite ai minori da parte del genitore non affidatario/non collocatario,

che implicano la considerazione di fattori emotivo-relazionali,

- suggerirà ai propri utenti, che già non avessero provveduto, di consultare un avvocato per gli aspetti tecnico-giuridici della separazione/divorzio e gli opportuni adempimenti processuali in caso di raggiungimento di un accordo di separazione/divorzio.
- informerà i propri utenti, dell'esistenza della presente convenzione.

### **Regime tariffario convenzionato per il percorso di Mediazione Familiare**

Il Mediatore Familiare aderente alla presente Convenzione offrirà ai clienti inviati dagli Avvocati:

- a) un primo colloquio informativo gratuito,
- b) l'applicazione della tariffa oraria minima, € 30,00 I.V.A. inclusa a tutti gli utenti che abbiano richiesto/ottenuto il Patrocinio a Spese dello Stato.